

COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
- ART. 2 : COMPETENZA DEL SERVIZIO

CAPO II: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- ART. 3: DENUNCIA DEI DECESSI
- ART. 4: DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI
- ART. 5: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
- ART. 6: COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI
- ART. 7: RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI
- ART. 8: MEDICO NECROSCOPO

CAPO III: AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- ART. 9: AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
- ART. 10: NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
- ART. 11: NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

CAPO IV: OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- ART. 12: PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 13: PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE
- ART. 14: PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE
- ART. 15: DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 16: PRESCRIZIONI PER L'OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITÀ
- ART. 17: DEPOSITO DI OSSERVAZIONE
- ART. 18: TRASPORTO DI SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE
- ART. 19: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

CAPO V: SEPOLTURA DEI CADAVERI

- ART. 20: RICONTRIO DIAGNOSTICO -RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI
- ART. 21: DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO
- ART. 22: OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE
- ART. 23: CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONE
- ART. 24: DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE
- ART. 25: ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI
- ART. 26: CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER LA TUMULAZIONE E PER TRASPORTI FUORI COMUNE
- ART. 27: FERETRI SPECIALI PER I TRASPORTI DI SALMA IN ALTRO COMUNE
- ART. 28: CHIUSURAFERETRO -VERBALE DI CHIUSURADEL FERETRO
- ART. 29: FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

CAPO VI: TRASPORTO DEI CADAVERI

- ART. 30: ORARIO, PERCORSI E MODALITÀ DEI TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 31: TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 32:TRASPORTI CON SPESE ACARICO DEL COMUNE
- ART. 33: CARRI FUNEBRI E RIMESSE
- ART. 34: ONORANZE FUNEBRI E PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSE E PORTATRICI DI RADIOATTIVITÀ
- ART. 35: AVVERTENZE PER IL TRASPORTO DI SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO
- ART. 36: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
- ART. 37: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DAL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE
- ART. 38: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE -DIFFUSE
- ART. 39: TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E DELLE RELATIVE CENERI
- ART. 40: OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
- ART. 41: TRASPORTO DI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE
- ART. 42: COMPITI DEL DIRETTORE DELL' ISTITUTO UNIVERSITARIO PER LA RESTITUZIONE DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE
- ART. 43: TRASPORTO DI OSSA UMANE O DI RESTI MORTALI ASSIMILABILI
- ART. 44: TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER L'ESTERO

CAPO VII: CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

- ART. 45: DOCUMENTI D' ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO
- ART. 46: RICEZIONE DEI CADAVERI
- ART. 47: REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E DELLE TUMULAZIONI
- ART. 48: CONSEGNADEL REGISTRO AL COMUNE
- ART. 49: DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

CAPO VIII: SERVIZIO CIMITERIALE

- ART. 50: CAMERA MORTUARIA
- ART. 51: CARATTERISTICHE DELLACAMERAMORTUARIA
- ART. 52: SALA PER AUTOPSIE
- ART. 52 -BIS: STRUTTURE PER IL COMMIATO
- ART. 53: DIVISIONE DEL CIMITERO
- ART. 54: CAMPI PER SEPOLTURE COMUNI
- ART. 55: SEPOLTURE PRIVATE -DEFINIZIONE E NATURA

ART.55 BIS: SEPOLTURE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA' (BILOCULI)

ART. 56: REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITÀ STRANIERE

ART. 57: REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI

ART. 58: DISPOSIZIONI GENERALI DEI REPARTI NEL CIMITERO

ART. 59: PLANIMETRIA DEL CIMITERO

CAPO IX: SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 60: SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

ART. 61: NUMERAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE -SEGNI FUNERARI

ART. 62: PROFONDITÀ DI SCAVATURA DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

ART. 63: FOSSE PER INUMAZIONE DI PERSONE AVENTI OLTRE 10 ANNI DI ETÀ

ART. 64: FOSSE PER INUMAZIONE DI FANCIULLI MINORI DI ANNI DI ETÀ

ART. 65: DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' DI UN FERETRO PER OGNI FOSSA

ART. 66: CARATTERE DELLE SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

ART. 67: SISTEMA DI TUMULAZIONE

ART. 68: CASSE PER LE TUMULAZIONI

ART. 69: TUMULAZIONI PROVVISORIE

ART. 70: DIVIETO DI RIAPERTURADELLE SEPOLTURE

ART. 71: CREMAZIONE DEI CADAVERI -URNE CINERARIE E CELLETTE

ART. 71-BIS: DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 71-TER: AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

CAPO X: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 72: CARATTERE

ART. 72-BIS: AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

ART. 73: ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 74: ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 75: PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 76: OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

ART. 77: ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 78: ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 79: NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 80: RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

CAPO XI: OSSARIO COMUNE

ART. 81: OSSARIO COMUNE

CAPO XII: CONCESSIONI SPECIALI

ART. 82: DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI -RINNOVO

ART. 83: CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

ART. 84: LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 85: DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 86: CONTRATTO DI CONCESSIONE

ART. 87:DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 88: EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 89:PROGETTI DELLE SEPOLTURE PRIVATE E LORO REALIZZAZIONI

ART. 90: COLLAUDO DI TOMBE E CAPPELLE GENTILIZIE

ART. 91: COLLOCAZIONE DI MONUMENTI FUNEBRI

ART. 92: MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 93: REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 94: EFFETTI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 95: ESTINZIONE NATURALE DELLA CONCESSIONE

CAPO XIII: SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

ART. 96: NORME APPLICABILI

CAPO XIV: SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 97: NORME APPLICABILI

ART. 98: ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

CAPO XV: POLIZIA INTERNA

ART. 99: CUSTODIA DEI CIMITERI

ART. 100: ESECUZIONE DI LAVORI DAPARTE DEI CONCESSIONARI

ART. 101: OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 102: DIVIETO DITRATTAMENTO DELMATERIALE DI COSTRUZIONE

ART. 103:TRASPORTO DIMATERIALE

ART. 104: MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

ART. 105: ORARIO

ART. 106: INGRESSO AL CIMITERO

ART. 107: ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

ART. 108: DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI

ART. 109: CIRCOLAZIONE E SOSTA

ART. 110: CERIMONIE

ART. 111: DIVIETO DI COLTIVAZIONE

ART. 112: PULIZIA INTERNA

ART. 113: DIVIETI SPECIALI

ART. 114: OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

CAPO XVI: PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 115: DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

ART. 116: NECROFORO

ART. 117: RELAZIONE ANNUALE DEL NECROFORO

ART. 118: SORVEGLIANZA

ART. 119: REGISTRO DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 120: COMPITIPARTICOLARI DELNECROFORO

ART. 121: ALTRI COMPITI DEL NECROFORO

ART. 122: RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

CAPO XVII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 123: TRASGRESSIONI

ART. 123-BIS: AUTORIZZAZIONI E CAUTELE ART. 124: CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO
DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

ART. 125: ORDINANZE DEL SINDACO

ART. 126: NORMA TRANSITORIA

ART. 127: NORMA DI RINVIO

ART. 128: ABROGAZIONI DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

ALLEGATO A: EPIGRAFI, SEGNI E ACCESSORI DI ORNAMENTO AMMESSI SULLE LAPIDI DEI LOCULI E
SULLE TOMBE (ARTT. 61 E 67)

CAPO I: Disposizioni Preliminari

ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Le norme dettate dal presente regolamento coordinano e disciplinano tutta la materia inerente il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, alla L.R. 29 luglio 2004, n. 19 e alla direttiva n. 10 del 10/01/2005 approvata dalla Giunta Regionale e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Ai fini del presente regolamento si intendono:

-per "L.R.19/2004" La legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia

mortuaria" e successive modifiche ed integrazioni; -per "salma" il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte; -per "cadavere" la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla legislazione

vigente;

-per "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per cadaveri inumati, l'esito della trasformazione degli stessi allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per cadaveri, tumulati, l'esito della trasformazione allo scadere delle concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di codificazione;

-per "attività funebre" il servizio che comprende e assicura le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 19/2004;

-per "strutture per il commiato" le strutture di cui all'art.14 della L.R. 19/2004 ;

ART. 2 : COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvale, per lo scopo del Coordinatore Sanitario o un suo collaboratore, dei medici necroscopi, dei necrofori, dei vigili urbani e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. L'Unità Sanitaria Locale competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il normale servizio.

CAPO II: Denuncia della Causa di Morte ed Accertamento dei Decessi

ART. 3: DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

-da uno dei coniugi o da persona convivente col defunto e da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso;

-dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia devono essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile approvato con DPR 396/2000.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, il Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art.78 dell'Ord.S.C., redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal Tribunale. La relativa azione è promossa da Procuratore della Repubblica.

ART. 4: DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. A cura del comune ove è avvenuto il decesso copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 6: COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7: RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8: MEDICO NECROSCOPO

Le funzioni di medico necroscopo, sono esercitate dai medici nominati dal Direttore Generale dell'A.U.S.L. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III: Autorizzazione di Seppellimento

ART. 9: AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata in carta libera e senza spese, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, dall'ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, e comunque non dopo le trenta ore. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.

ART. 10: NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 11: NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Anche per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1235, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intra-uterina e che all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente. A richiesta dei genitori nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV: Osservazione dei Cadaveri

ART. 12: PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 Dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 13: PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14: PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15: DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusa, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 16: PRESCRIZIONI PER L'OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITÀ

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185.

ART. 17: DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nelle abitazioni vegliate a cura della famiglia. In apposito locale dei cimiteri, distinto dall'obitorio -salvo quanto previsto dal successivo art. 50 -devono riceversi e

tenersi in osservazione, per il prescritto periodo, le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 18: TRASPORTO DI SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

A norma dell'art. 10, comma 1, della L.R. 19/2004 il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica; tale certificato è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio della regione Emilia Romagna. L'addetto al trasporto, consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, previa comunicazione del trasporto (anche via fax) al comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione, all'obitorio o al Cimitero, deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei.

ART. 19: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO V: Sepoltura dei Cadaveri

ART. 20: RISCONTRO DIAGNOSTICO -RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli artt. 37 e 48 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 alle norme in detti articoli richiamate ed ad ogni altra norma vigente in materia.

ART. 21: DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Unità Sanitaria Locale competente.

ART. 22: OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e inumati in una stessa fossa o tumulati in uno stesso loculo.

Le dimensioni del feretro devono essere proporzionate alla complessione fisica del cadavere. Le caratteristiche sono scritte dai successivi articoli 23 e 26 a seconda, rispettivamente, che siano destinate all'inumazione ovvero alla inumazione o per trasporti fuori del Comune.

ART. 23: CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONE

I feretri da deporre nelle fosse ed inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 24: DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE

Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di materiale o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

È altresì vietato per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 25: ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 23 e 24 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in Comune distante meno di 100 Km e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al Cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le stesse caratteristiche prescritte per la tumulazione anche quando debbono essere inumati.

ART. 26: CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER LA TUMULAZIONE E PER TRASPORTI FUORI COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o da altro Comune (salvo l'eccezione prevista nel primo comma dell'articolo precedente) devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbricazione con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costruito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costruite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese fra il fondo ed il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 27: FERETRI SPECIALI PER I TRASPORTI DI SALMA IN ALTRO COMUNE

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dal precedente articolo, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 28: CHIUSURA FERETRO-VERBALE DI CHIUSURA DEL FERETRO.

Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il medesimo, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- La corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- L'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- Le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e da atto dell'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un apposita attestazione.

Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnata al necroforo.

ART. 29: FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

E' a carico del comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone le cui famiglie risultino da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempre che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VI: Trasporto dei Cadaveri

ART. 30: ORARIO, PERCORSI E MODALITÀ DEI TRASPORTI FUNEBRI

È vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte. Il trasporto dei feretri al Cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con provvedimento del Sindaco. I cortei funebri devono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o dal deposito di osservazione di cui al 2° comma dell'art. 17 del presente regolamento alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Il Sindaco può, per ragioni di pubblica necessità, vietare che il trasporto si effettui con solennità ed accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso ed ordinare che la salma sia trasportata direttamente e senza scorta al Cimitero.

ART. 31: TRASPORTI FUNEBRI

Nell'ambito del territorio comunale l'attività di trasporto funebre è libera, ed è consentita alle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. N. 19/2004. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.

Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il trasporto dei feretri al Cimitero, fatte salve eventuali speciali disposizioni dettate dal regolamento comunale di igiene, deve essere effettuato a cura e spese dei familiari del defunto utilizzando i normali servizi di pompe funebri assicurati dalle aziende del settore.

E' vietata qualunque fermata, purché non sia breve e non sia voluta da motivi di onoranza funebre.

Sarà ammesso ai familiari o agli amici del defunto (purché deceduto per malattia non contagiosa) di portare a braccio o a spalla, il feretro sino alla chiesa. Un carro dovrà però sempre seguire il corteo. Sarà permessa la deposizione dei fiori, stemmi e decorazioni sul feretro.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 32: TRASPORTI CON SPESE A CARICO DEL COMUNE

Il Comune garantisce, mediante le Agenzie di Onoranze Funebri presenti sul territorio del Comune ed aventi regolare autorizzazione all'esercizio dei trasporti funebri, il trasporto delle salme rinvenute nei luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, dal luogo del decesso all'obitorio o deposito di osservazione, disposto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle forze dell'ordine intervenute sul luogo. Per le richieste d'intervento, ai sensi del comma precedente, l'amministrazione comunale predispone un calendario di disponibilità concordato con le Agenzie predette inviato alle Forze dell'ordine e di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio. È a carico del Comune la spesa per il trasporto di feretri di persone le cui famiglie risultino, da apposita certificazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, purché il trasporto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice. La tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 33: CARRI FUNEBRI E RIMESSE

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazioni di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si fa espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 20 e 21 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 34: ONORANZE FUNEBRI E PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSE E PORTATRICI DI RADIOATTIVITÀ

Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di malattie infettive -diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l'Unità Sanitaria Locale competente, salvo che questi non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 35: AVVERTENZE PER IL TRASPORTO DI SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Per il trasporto delle salme ad altro Comune con distanza superiore ai 100 chilometri o all'estero e viceversa, nei mesi da aprile a settembre inclusi, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 36: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo, unitamente al permesso di seppellimento.

ART. 37: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DAL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 22 a 32.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 38: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE -DIFFUSE

Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al

trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 26, seguendo le prescrizioni degli articoli 34 e 35. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'art. 44 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco apposito pubblicato dal Ministero della Sanità.

ART. 39: TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E DELLE RELATIVE CENERI

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 37.

ART. 40: OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 41: TRASPORTO DI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO E ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Anche per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 42: COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO PER LA RESTITUZIONE DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Il direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, all'incaricato del trasporto stesso, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 43: TRASPORTO DI OSSA UMANE O DI RESTI MORTALI ASSIMILABILI

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 44 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm. chiusa con la saldatura recante il nome e il cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 44: TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER L'ESTERO

Per i cadaveri da e per l'estero si osservano le prescrizioni dettate dagli artt. 27, 28 e 29 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1991, n. 285.

CAPO VII: Consegna dei Cadaveri al Cimitero

ART. 45: DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO DEI FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile.

Tale documento deve essere ritirato dal necroforo alla consegna di ogni feretro e conservato presso di sé.

ART. 46: RICEZIONE DEI CADAVERI

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza o che vi abbiano risieduto

in passato; -i cadaveri delle persone nate a Casalgrande ed i loro coniugi; -i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento

in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune stesso; -i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'articolo 11 del presente regolamento; -i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate. Il Sindaco per giustificati motivi, può autorizzare la sepoltura nei cimiteri e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori Comune.

ART. 47: REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E DELLE TUMULAZIONI

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 45; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare: 1) le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo

quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto dei cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 48: CONSEGNA DEL REGISTRO AL COMUNE

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 49: DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

Avvenuta la consegna del feretro al necroforo, non è più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII: Servizio Cimiteriale

ART. 50: CAMERA MORTUARIA

I cimiteri sono provvisti di una camera mortuaria, per la eventuale sosta dei feretri, prima del seppellimento, provvoluta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita. Ogni volta che non sia disponibile, per qualsiasi ragione, il deposito di osservazione previsto dall'art. 17, funzionerà come tale la camera mortuaria nella quale deve essere assicurata la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 19.

ART. 51: CARATTERISTICHE DELLA CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del Cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti di essa, fino all'altezza di 2 m., devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unto,

lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 52: SALA PER AUTOPSIE

Anche la sala per le autopsie, della quale eventualmente disponga uno o più cimiteri, deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della sala vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

ART.52-BIS: STUTTURE PER IL COMMIATO

Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture per il commiato di cui all'art. 14 della L.R. 19/2004. Le strutture per il commiato possono essere realizzate, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, anche nella zona di rispetto cimiteriale.

ART. 53: DIVISIONE DEL CIMITERO

Il Cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

ART. 54: CAMPI PER SEPOLTURE COMUNI

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai 10 anni.

ART. 55: SEPOLTURE PRIVATE -DEFINIZIONE E NATURA

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggiore durata o per maggiore destinazione.

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- b) nella concessione, d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno di. adeguato ossario;
- c) nella concessione, d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- d) nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
- e) nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia e per collettività;
- f) nella concessione, d'uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- g) nella concessione, d'uso temporaneo, di cappelle gentilizie, costruite direttamente dal Comune.
- h) nella concessione, d'uso temporaneo, di manufatti costruiti direttamente dal comune relativi a sepolture per famiglie e collettività (biloculi): loculo doppio a due posti sovrapposti nella prima fila a terra e nella fila sottostante seminterrata o interrata;

ART.55/BIS "Sepolture per famiglie e collettività (biloculi)"

I biloculi di cui alla lettera h) dell'articolo 55 potranno essere concessi esclusivamente ad avelli sovrapposti posti nella prima fila a terra e nella fila sottostante seminterrata o interrata, nei cimiteri ove sia presente tale fila seminterrata o interrata.

La concessione cimiteriale di loculo a due posti può essere rilasciata:

- a) in occasione di un decesso;
- b) per trasferimento di un cadavere già tumulato in loculo singolo;
- c) per espressa volontà di avvicinamento o futura tumulazione di coniugi e/o genitori/figli;

In tutti i casi in cui l'utilizzo dei loculi a due o più posti comporti il trasferimento di cadaveri già tumulati in loculi

singoli, corre l'obbligo di restituzione degli stessi, con le modalità vigenti”;
d) per espressa volontà di futura tumulazione di persone conviventi anagraficamente;

Il Concessionario, nella richiesta o con atto successivo, può disporre l'ammissione nella sepoltura di cadaveri, resti, ossa o ceneri di:

- a) parenti del Concessionario fino al VI° grado;
- b) affini del Concessionario entro il III° grado
- c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del Concessionario o da tutti i Titolari della concessione;
- d) persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Concessionario o del Titolare della concessione;

I suddetti loculi doppi possono essere concessi in uso in qualsiasi momento e l'istituto della prevendita di cui all'art.84 non è applicabile al presente;

ART. 56: REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITÀ STRANIERE

Nell'interno di ciascun Cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti “iure sanguinis”. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata al Cimitero.

ART. 57: REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI

Può essere previsto, altresì, all'interno del Cimitero, uno speciale reparto per accogliere prodotti abortivi ed i feti che non siano dichiarati nati morti all'ufficiale di Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 58: DISPOSIZIONI GENERALI DEI REPARTI NEL CIMITERO

La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche ecc., sono previsti nel piano regolatore di ciascun Cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di Polizia Mortuaria , approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 59: PLANIMETRIA DEL CIMITERO

Presso gli uffici comunali deve essere conservata una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma in originale.

Detta planimetria è estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX: Sistemi di Sepoltura

ART. 60: SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Le fosse devono essere scavate di volta in volta, secondo il bisogno. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 61: NUMERAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE -SEGNI FUNERARI

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo con l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo, a cura del comune, viene applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Chiunque voglia apporre sopra la tomba di un proprio estinto lapidi, fotografia, croci, scritte ed altri segni funerari, deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco.

Il tipo, il colore, la natura e le dimensioni delle lapidi, delle epigrafi e degli altri oggetti di culto e di ornamentazione permanenti debbono essere conformi a quelli deliberati dalla Giunta Comunale.

Il collocamento dei materiali previsti dal presente articolo deve essere eseguito entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

I materiali e gli oggetti non autorizzati saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno asportarli. Qualora si rifiutino o trascurino di farlo entro quindici giorni dall'invito ricevuto, detti materiali passeranno di proprietà del Comune.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano di proprietà del Comune.

ART. 62: PROFONDITÀ DI SCAVATURA DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 63: FOSSE PER INUMAZIONE DI PERSONE AVENTI OLTRE 10 ANNI DI ETÀ

Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a 2 metri. Nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di 2,20 m. e la larghezza di 0,80 m. e debbono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 64: FOSSE PER INUMAZIONE DI FANCIULLI MINORI DI 10 ANNI DI ETÀ

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 65: DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' DI UN FERETRO PER OGNI FOSSA

In ciascuna fossa può riporsi un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 22, 23 e 24 del presente regolamento.

ART. 66: CARATTERE DELLE SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

Le sepolture per tumulazione sono soltanto private.

ART. 67: SISTEMA DI TUMULAZIONE

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed

essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni e a testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Chiunque voglia apporre alla chiusura del loculo contenente il feretro di un proprio estinto lapidi, fotografie, croci, scritti ed altri segni funerari, deve richiedere l'autorizzazione del Sindaco.

Si applicano le norme contenute ai comma terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del precedente articolo 61.

ART. 68: CASSE PER LE TUMULAZIONI

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 26.

ART. 69: TUMULAZIONI PROVVISORIE

Le disposizioni degli articoli 67 e 68 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del Cimitero o fuori del Cimitero stesso.

ART. 70: DIVIETO DI RIAPERTURA DELLE SEPOLTURE

Riempite le fosse contenenti feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non possono essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

ART. 71: CREMAZIONE DEI CADAVERI - URNE CINERARIE E CELLETTE

La cremazione dei cadaveri è regolata dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute nel Comune di Casalgrande è rilasciata dal Sindaco alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla normativa regionale vigente. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere; all'esterno l'urna deve indicare il nome, cognome e data di nascita del defunto nonché la data di morte.

Le ceneri possono essere:

- a) tumulate o interrate in uno dei cimiteri comunali; in apposite cellette costruite dal Comune, o nelle nicchie cinerarie dei sepolcreti di famiglia o per collettività o nei colombari con salma di un congiunto dietro pagamento di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale.
- b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto ;
- c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla normativa nazionale e

regionale vigente; Le dimensioni delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossaretti appositamente costruiti, non superiori a cm 30 di larghezza, cm. 30 di lunghezza e cm 50 di altezza, idoneamente sigillate e devono recare in modo permanente le generalità del defunto cui le ceneri si riferiscono.

ART.71 –BIS: DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dalla L.R. 19/2004 e dalla direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/2005, a condizione che la persona abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

La volontà del defunto dovrà essere documentata attraverso disposizione scritta del defunto (testamento olografo, iscrizione a società di cremazione ecc.) o attraverso una dichiarazione resa avanti un pubblico ufficiale da tutti i congiunti di primo grado (figli e/o genitori) unitamente al coniuge (se presente).

Il Comune di Casalgrande è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri :

-di persone che muoiono nel territorio del Comune di Casalgrande;

-di persone che muoiono fuori della Regione Emilia-Romagna ma che in vita risiedevano nel Comune di

Casalgrande; -conservate nel territorio comunale. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo. L'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso. Nel caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri. Nel caso in cui il luogo indicato sia al di fuori del territorio comunale, il Comune di Casalgrande informa il Comune di destinazione. E' possibile effettuare la dispersione delle ceneri nel territorio della Regione Emilia Romagna ed esclusivamente al di fuori dei centri abitati ed in particolare.

-in area cimiteriale appositamente individuate; -in area privata, all'aperto e con il consenso del proprietario e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

-in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti), in mare in un fiume o in un lago. Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori del territorio regionale il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione; alla richiesta di autorizzazione al trasporto deve essere allegata copia dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'autorità competente.

ART.71 –TER: AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

L'affidamento familiare o personale delle ceneri è regolato dai commi 3 e 4 dell'art.11 della L.R. n.19/2004. Il responsabile del settore competente o suo delegato è competente ad autorizzare l'affidamento delle ceneri che saranno custodite nell'ambito del territorio comunale, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o dalla volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata attraverso una dichiarazione resa davanti a un pubblico ufficiale da tutti i congiunti di primo grado (figli e/o genitori) unitamente al coniuge, se presente. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa dal defunto.

La richiesta di affidamento personale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'indicazione esatta del luogo di conservazione;
- la dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- l'obbligo di conservare l'urna cineraria (di materiale resistente) integra (chiusa e sigillata con ceralacca, piombo o altro analogo sistema) in luogo decoroso e sicuro;
- l'obbligo, inoltre, di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso

in cui lo stesso affidatario non intendesse più conservarla. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del comune e la consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale. In caso di emigrazione l'affidatario può: -chiedere la tumulazione o l'interramento delle ceneri; -chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento da parte del Comune di nuova residenza. Nel caso di decesso dell'affidatario, gli eredi, se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri già conservate dall'affidatario, devono chiedere ulteriore affidamento delle medesime. L'atto di affidamento dovrà essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità competenti. L'Amministrazione Comunale può eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri, ove poste in luogo diverso dalla residenza dell'affidatario. L'urna di materiale resistente deve essere conservata integra (chiusa e sigillata con ceralacca piombo o altro analogo sistema) in luogo decoroso e sicuro protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali, come da parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di ReggioEmilia. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

CAPO X: Esumazioni ed Estumulazioni

ART. 72: CARATTERE

Tanto le esumazioni che le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie eseguite a richiesta o nell'interesse dei privati comportano il pagamento a titolo della spesa derivante dalle operazioni di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale.

ART.72-BIS: AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA:

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 30 giorni consecutivi, presso i campi, i gruppi di loculi di nicchie ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso dei cimiteri e all'albo pretorio comunale. Ove possibile, oltre all'avviso di cui al primo comma, si provvede all'invio di una comunicazione ai familiari del defunto.

ART. 73: ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Sono regolate dal Sindaco. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione spetta agli operatori addetti. I cadaveri che risultano indecomposti sono trasferiti in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Il Sindaco può autorizzare la prorogazione, per non oltre un decennio, dell'esumazione ordinaria, previo versamento da parte degli interessati del diritto stabilito dalla Giunta Comunale.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

ART. 74: ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o previa autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Le esumazioni straordinarie, fatte salve, quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono fatte con le modalità, le prescrizioni e nei termini della normativa vigente.

ART. 75: PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione straordinaria può essere eseguita in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza degli operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve particolari situazioni nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico – sanitario da richiedere all'AUSL.

ART. 76: OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse ne facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o colombari posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. Il Sindaco può autorizzare l'avvicinamento dei resti in un solo loculo solamente se già occupato purché si tratti di traslazione di resti di parenti o affini, dietro pagamento di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale. In ogni caso resta sempre ferma la scadenza originaria del colombario. Le ossa devono, comunque, essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 43. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e presso i cimiteri di uno specifico avviso.

ART. 77: ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

ART. 78: ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.

ART. 79: NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Anche alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni previste dall'art. 74 per le esumazioni straordinarie.

ART. 80: RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

I feretri estumulati in caso di incompleta mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Qualora l'operatore incaricato constati che le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il necroforo è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua su tali salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

CAPO XI: Ossario Comune

ART. 81: OSSARIO COMUNE

Il Cimitero è provvisto di un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nell'ossario comune possono accedere soltanto le persone addette al Cimitero.

CAPO XII: Concessioni Speciali

ART. 82: DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE -RINNOVO

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 55 sono temporanee e a pagamento. Le fattispecie di sepolture private hanno la durata di 50 anni, salvo rinnovo tranne quelle indicate nella lettera g) "concessione

d'uso temporaneo di cappelle gentilizie” costruite direttamente dal Comune, e quelle indicate alla lettera e) “concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia e collettività” costruite a cura del privato e quelle indicate nella lettera h) “concessione, d'uso temporaneo, di manufatti costruiti direttamente dal comune relativi a sepolture per famiglie e collettività: loculo doppio a due posti sovrapposti nella prima fila a terra e nella fila sottostante seminterrata o interrata”, per le quali è prevista la durata massima di 99 anni. I canoni per tutte le concessioni sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Tutte le concessioni amministrative decorrono dalla data del loro rilascio. La concessione della sepoltura privata individuale viene sottoscritta dai familiari o eredi previo pagamento del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla sepoltura di colui a cui è destinata. In caso di mancato pagamento, il Responsabile del servizio diffida i familiari o eredi a provvedervi entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, trascorso inutilmente il quale, dispone l'inumazione del cadavere o il trasferimento nell'ossario comune se trattasi di resti mortali, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti di tutte le spese sostenute e in caso di mancato pagamento delle stesse procede alla riscossione coattiva secondo la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, per un periodo non superiore a quello della durata originaria, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo.

ART. 83: CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze, sia tale onoranza, deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 84: LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona alla quale la concessione stessa è stata fatta. La concessione di cui alla lettera c) dell'art. 55 (loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune), può essere rilasciata soltanto per la tumulazione di persona già deceduta su istanza di un parente o affine di quest'ultima.

Il canone dovrà essere corrisposto dal firmatario dell'istanza. Nella istanza dovrà essere specificata la fila o l'ordine in cui si trova il loculo; quest'ultimo verrà assegnato, a seconda della disponibilità, nell'ordine o fila prescelta, in senso orizzontale, da sinistra a destra, fino ad esaurimento dell'ordine o fila.

E' ammessa la possibilità per il coniuge o per il convivente (risultante dallo stato di famiglia anagrafico alla data del decesso) della concessione di due loculi contigui.

Entrambi i genitori possono chiedere di riservarsi 2 loculi adiacenti o contigui a quello occupato dal figlio.

Il Sindaco per gravi e giustificati motivi, può autorizzare la concessione di loculi a persone che non si trovino nelle condizioni prescritte dal presente regolamento.

Alla Giunta Comunale è riservata la possibilità di accogliere richieste per particolari ed eccezionali situazioni debitamente documentate non disciplinate dal presente Regolamento.

Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno di particolari benemeritenze è demandata al Sindaco. Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

La Giunta Comunale può determinare la prevendita di una parte dei loculi di nuova costruzione ai cittadini, che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto i 50 anni di età, in ordine cronologico delle domande, dietro corrispettivo di un acconto dell'80%.

La prevendita interessa unicamente gli individui viventi. Alla prima prevendita che interessa ogni Cimitero in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, è concessa al coniuge/convivente superstite la facoltà di ottenere due loculi contigui anche per il coniuge defunto dopo la data del 07.02.84 e prima della data d'inizio della prevendita in oggetto. Tale possibilità, in via eccezionale e a tantum, è consentita anche agli eredi che intendono procedere al riavvicinamento dei genitori entrambi defunti nell'arco di tempo succitato.

ART. 85: DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E', in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto

qualsiasi titolo o forma.

E' ammessa la rinuncia, in tutto o in parte, della concessione medesima.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo della concessione, rinuncianti, il rimborso della tariffa in vigore, in proporzione al periodo intercorrente tra la data della rinuncia e la scadenza della concessione (50 anni), decurtando la somma relativa ad un periodo di anni 10.

Nello stesso modo verrà calcolato il rimborso per la rinuncia a concessioni a tempo determinato aventi durata di anni 33, 66, 99.

Qualora la concessione sia perpetua spetterà agli aventi titolo alla concessione un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore per concessioni cinquantennali, al momento della presa d'atto della rinuncia della concessione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 86: CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il diritto d'uso è concesso dal responsabile di servizio mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale vigente.

ART. 87: DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decade di pieno diritto oltre che nel caso di cessione o trasmissione a terzi, quando: a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione avvenga per la tumulazione di persona diversa da quella indicata nella concessione; b) per le sepolture nei loculi costruiti direttamente dal Comune quando il feretro venga trasferito in altro loculo o in altro Cimitero; c) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale, per comprovate cause di forza maggiore,

indipendenti dalla volontà del concessionario. I concessionari ed i loro successori possono essere dichiarati decaduti e perdere ogni diritto alla concessione per inosservanza ai doveri ed oneri di cui agli articoli precedenti, abbandono, incuria o morte degli aventi diritto. Il Sindaco notifica la decadenza ai presunti interessati ed in quanto siano noti per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile. Nel caso in cui gli interessati non siano noti o siano irreperibili, la decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale.

ART. 88: EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso torna di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

ART. 89: PROGETTI DELLE SEPOLTURE PRIVATE E LORO REALIZZAZIONI

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere oggetto di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. o suo delegato, e sentita la Commissione Edilizia. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero. Nel caso in cui la costruzione non sia conforme al progetto approvato e rispettosa delle condizioni stabilite dall'atto di concessione, il Sindaco, fatto salvo ogni altro provvedimento, che egli debba assumere in applicazione di altre leggi, intima al concessionario di attenersi al progetto ed alle altre prescrizioni, accordando un termine perentorio per la cessazione dell'abuso. Se corso infruttuosamente il suddetto termine, il Sindaco fa constare dal Coordinatore Sanitario o da un suo delegato e dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale l'inadempienza e può ordinare la distruzione delle opere compiute e revocare la concessione senza che il concessionario nulla possa pretendere, incluso il canone, che resta confiscato per intero a favore del Comune.

ART. 90: COLLAUDO DI TOMBE E CAPPELLE GENTILIZIE

Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcreti per collettività debbono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'ufficio tecnico comunale, per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.

La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

ART. 91: COLLOCAZIONE DI MONUMENTI FUNEBRI

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione del Sindaco, sentita la commissione edilizia. Monumenti e lapidi non possono superare l'altezza di mt. 1,80.

ART. 92: MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti e i monumenti di loro proprietà. In caso di omissione o trascuratezza il Sindaco diffida il concessionario (o i suoi aventi causa) ad eseguire i lavori necessari; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Sindaco può ordinare l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime, a spese dell'interessato. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per le pubbliche affissioni. Per l'esecuzione di alcune operazioni di ordinaria manutenzione (quali scavi per spurghi, ecc.) i concessionari -ove si avvalgano di personale dipendente del Comune -devono pagare, a titolo di rimborso spese, una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 93: REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Comunale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del Cimitero per la durata di mesi sei. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ART. 94: EFFETTI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

Trascorsi i termini previsti all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento. Tutti i materiali e le opere e quanto altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 95: ESTINZIONE NATURALE DELLA CONCESSIONE

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, secondo quanto previsto dal capo seguente.

CAPO XIII: Soppressione del Cimitero

ART. 96: NORME APPLICABILI

Per la soppressione di un Cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XIV: Sepolcri Privati fuori dei Cimiteri

ART. 97: NORME APPLICABILI

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 98: ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal Cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 105 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XV: Polizia Interna

ART. 99: CUSTODIA DEI CIMITERI

Il Cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni ai cui all'art. 105, deve tenersi costantemente chiuso. Il necroforo, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il responsabile del servizio di Igiene Pubblica e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ART. 100: ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari devono curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private. In determinati periodi -particolarmente in quelli ricorrenti per l'annuale pellegrinaggio in occasione della commemorazione dei defunti – il Sindaco può ordinare la sospensione dei lavori in corso e vietare che siano iniziati i lavori di costruzione delle sepolture private.

ART. 101: OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART. 102: DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DI COSTRUZIONE

Nel Cimitero può introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti deve essere introdotto nel Cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le operazioni preparatorie.

ART. 103: TRASPORTO DI MATERIALE

Per il trasporto del materiale da costruire e per il passaggio del personale, devesi seguire l'itinerario prestabilito dal necroforo.

ART. 104: MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non può restare nel Cimitero, ma deve essere trasportato al pubblico scarico a cura e spese dei concessionari. E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

ART. 105: ORARIO

Il Cimitero rimane aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

ART. 106: INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al Cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Il necroforo deve impedire che abbiano accesso nel Cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 107: ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro o da soma, i carri condotti a mano, non possono entrare nel Cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 108: DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI

E' vietato introdurre nel Cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 109: CIRCOLAZIONE E SOSTA

E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso del medesimo allo scopo di questuare o per fine di commercio.

E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barocchi, ecc. lungo la fronte principale del Cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, ed ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al Cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 110: CERIMONIE

Le cerimonie ed i discorsi che precedono il sotterramento dei cadaveri e le commemorazioni si tengono nella parte più spaziosa e libera del Cimitero o in quell'area all'uopo designata dal Sindaco.

ART. 111: DIVIETO DI COLTIVAZIONE

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata. Il Sindaco peraltro può autorizzare, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempreverdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Sindaco, onde non ingombrare i tumuli e gli interstizi vicini. E' consentita una altezza massima di un metro e mezzo.

ART. 112: PULIZIA INTERNA

La strada interna del Cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, devono mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del Cimitero. L'area del Cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate, insieme ad ogni altro materiale combustibile di risulta, a cura del necroforo, nel recinto stesso del Cimitero.

ART. 113: DIVIETI SPECIALI

Nessuno può arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del Cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel Cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc., macchiarle o comunque deturparle.

E' pure proibito soffermarsi, farvi immondizia, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal Cimitero, senza la preventiva autorizzazione del necroforo, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 114: OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

Non sarà consentito di proferire espressioni e di compiere atti che offendano i riguardi ed il rispetto dovuti ai trapassati. Per rispetto al luogo sacro, i visitatori dovranno astenersi dal discutere ad alta voce, dal cantare, dal fischiare, fumare,

mangiare, ecc.

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il necroforo dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo espellerlo, senza pregiudizio dell'incorsa responsabilità penale.

CAPO XVI: Personale Addetto ai Cimiteri

ART. 115: DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

Il numero, la qualifica ed il livello retributivo funzionale del personale addetto ai Cimiteri risulta dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

Il regolamento organico stabilisce, altresì, i requisiti personali e professionali, le modalità di assunzione, nonché i diritti ed i doveri di tale personale.

ART. 116: NECROFORO

Il necroforo conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali dei cimiteri.

ART. 117: RELAZIONE ANNUALE DEL NECROFORO

Nel mese di maggio di ciascun anno il necroforo rimette all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati dei cimiteri, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo ritiene opportune. Indica, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 92.

ART. 118: SORVEGLIANZA

Il necroforo ha lo stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del Cimitero sia all'interno come nell'esterno e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio od animali. Inoltre il necroforo vigila che le persone che entrano nel Cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente regolamento.

ART. 119: REGISTRO DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Nei primi otto giorni di ciascun anno il necroforo trasmette all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 47 riferentesi all'anno precedente.

ART. 120: COMPITI PARTICOLARI DEL NECROFORO

Spetta, inoltre, al necroforo:

- a) ritirare per ogni feretro ricevuta e conservare presso di sé il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 47 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) regolare le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, dandone conveniente preavviso;
- g) assistere e sorvegliare, insieme al responsabile del servizio di Igiene Pubblica, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel Cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del Cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare, nell'interno del Cimitero stesso, i resti dei feretri e degli indumenti;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle, ecc. come previsto negli articoli 60, 89, e 91 e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco;

- k) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il Cimitero e della zona pertinente, nonché della cura delle relative piante, siepi e fiori;
- l) custodire gli attrezzi posti al servizio del Cimitero;
- m) segnalare al servizio di Igiene Pubblica ogni deficienza che possa riscontrarsi dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del Cimitero;
- n) denunciare al Sindaco ed al responsabile del servizio di Igiene Pubblica qualsiasi manomissione che avvenga o sia avvenuta nel Cimitero;
- o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli provengano dal Sindaco o dal responsabile del servizio di Igiene Pubblica e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

ART. 121: ALTRI COMPITI DEL NECROFORO

Le mansioni del necroforo comportano anche l'adempimento dei seguenti servizi principali:

- a) vestizione delle salme quando richiesto dalle famiglie;
- b) assistenza alla chiusura del feretro e controllo delle caratteristiche del medesimo a quelle prescritte per l'inumazione e la tumulazione;
- c) ausilio del responsabile del servizio di Igiene Pubblica nell'esame di parti di cadavere e di resti mortali nonché della pratica del trattamento antiputrefattivo;
- d) deposizione del feretro del cadavere dopo l'osservazione nel deposito;
- e) caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre;
- f) accompagnamento delle salme nel Cimitero ed in altri luoghi;
- g) riapertura dei feretri ordinata dall'autorità giudiziaria e assistenza alle operazioni successive nella camera mortuaria o nella sala per autopsie; h) chiusura e riapertura dei loculi e delle nicchie; i) effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie; j) esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria anche per conto di privati ovvero di manutenzione straordinaria ordinate dal Sindaco con la procedura dell'esecuzione d'ufficio; k) osservazioni di tutte le disposizioni impartite dall'ufficiale di stato civile.

ART. 122: RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Il personale addetto ai cimiteri collabora attivamente con l'ufficio di Stato Civile e deve uniformarsi ai suggerimenti che, in fatto di seppellimento o di analoghi servizi, di pulizia e di nettezza dei cimiteri, venissero ad esso diretti dall'ufficio stesso. Durante i periodi di eccessiva mortalità per epidemie od altro, il personale dei cimiteri potrà essere convenientemente aumentato a seconda del bisogno, riconosciuto dal Sindaco.

CAPO XVII: Disposizioni Finali

ART. 123: TRASGRESSIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, costituiscono infrazioni al T. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

A norma dell'art.7 della L.R. 19/2004 al trasgressore è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo non inferiore a euro 250,00 né superiore a euro 9.300,00 da applicarsi con i criteri dell'articolo 11 e 16 della legge n. 689/1981.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento al personale addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestato, al momento della nomina, il prescritto giuramento.

ART.123-BIS: AUTORIZZAZIONI E CAUTELE

Il codice civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (artt.74-75-76-77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio (trasporto, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc. esclusa la cremazione) o una concessione o presenta comunque un'istanza di competenza del Servizio di Polizia Mortuaria, si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà,

per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 124: CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

Sono fatte salve le concessioni a tempo determinato aventi durata di 33, 66, 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, previste dall'art. 82 del precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.47 del 01.02.1984. La perpetuità dei colombari e ossari concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento è condizionata alla sopravvivenza di un interesse al suo mantenimento. E' pertanto fatto obbligo agli interessati di chiedere, entro l'anno precedente il compimento del cinquantennio, il mantenimento gratuito della concessione. Il mantenimento, per il quale non viene posto alcun onere oltre quello della domanda, avrà la durata di un decennio, alla scadenza del quale potrà essere rinnovata la domanda e così successivamente di decennio in decennio senza limiti. Colombari ed ossari per i quali sia stato chiesto il rinnovo della concessione, dovranno essere conservati sempre in stato decoroso in ogni loro parte a cura e spese del richiedente. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione e inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, la decadenza della medesima potrà essere dichiarata dal Sindaco qualora il richiedente diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto. I resti delle sepolture, per le quali non sarà stato richiesto il mantenimento nei termini indicati nei comma precedenti o dichiarate decadute per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e collocati negli ossari e cinerari comuni a cura e spese del Comune. Per le sepolture precedentemente concesse a perpetuità sono ammesse ulteriori occupazioni per effetto di traslazioni di salme o resti, dopo un cinquantennio dalla tumulazione, previo versamento delle seguenti tariffe: Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero. Si applicano, per la revoca, le modalità dell'art. 93 del presente regolamento.

- per ogni colombaro la tariffa corrispondente al 50% del canone di concessione in vigore per i loculi di nuova costruzione;
- per le sepolture private costruite su aree avute in concessione perpetua una somma una tantum che verrà determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 125: ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco.

ART. 126: NORMA TRANSITORIA

Al coniuge superstite di persona deceduta il cui feretro, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta provvisoriamente tumulato, può, a domanda essere fatta concessione per l'uso di due loculi contigui dei quali uno da utilizzare per la definitiva tumulazione del coniuge deceduto e l'altro con diritto d'uso riservato alla persona del coniuge superstite stesso.

ART. 127: NORMA DI RINVIO

Per quanto espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 128: ABROGAZIONI DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi.

ALLEGATO A: epigrafi, segni e accessori di ornamento ammessi sulle lapidi dei loculi e sulle tombe (artt. 61 e 67)

Per i loculi già costruiti dal Comune:

- foto in porcellana cm.9 x 12 ovale o rettangolare e relativa cornice in bronzo inox liscia o semplicemente lavorata;
- iscrizione in lettere bronzo di cm.4 o 4,5 per nome e cognome e di cm.2,5 per anno di nascita e di morte;
- lumino elettrico in bronzo o inox;
- eventuale piccola croce o altra immagine sacra.

I loculi doppi consistono in due loculi adiacenti aventi due distinte lapidi ciascuna delle quali dovrà contenere identici accessori conformi a quelli sopra descritti.

La disposizione dei segni ed accessori funebri sulle lapidi deve essere conforme ai disegni allegati. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco all'atto dell'autorizzazione.

Per i loculi di futura costruzione:

Tutte le caratteristiche tecniche come tipo e colore del marmo delle lapidi, dimensioni e materiali delle iscrizioni, fotografie, lumini e croci o immagini sacre sulle lapidi, ecc. saranno fissate di volta in volta dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei progetti per la costruzione di nuovi loculi.

Per fosse di inumazione:

- basamento o cordolo di cemento;
- lapide con cognome e nome, data di nascita e di morte, eventuale croce e fotografia, vaso e lumino secondo

l'autorizzazione del Sindaco.